



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 107 del 19 Agosto 2016

LEGGI REGIONALI NN. 23-24-25-26

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016 N. 23

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere)..... 4

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016 N. 24

Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo. 6

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2016 N. 25

Modifica alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo).
.....10

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2016 N. 26

Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale.....11

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.66/5 del 12.7.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016 N. 23
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere))

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1
 (Modifica alla L.R. 39/2015)**

- Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere)), le parole "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi".

**Art. 2
 (Entrata in vigore)**

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 Agosto 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO

 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE
 12 NOVEMBRE 2015, N. 39

"Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere)"

COORDINATO

 CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
 2 AGOSTO 2016 N. 23

"Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere))" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di

pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 39
Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere).

Art. 1

(Modifica all'art. 8 della L.R. 41/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole "entro ventiquattro

mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"entro quarantotto mesi".

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

Revoca dei contributi

1. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 3, destinato all'adeguamento o alla realizzazione di impianti, è revocato qualora i beneficiari non provvedono all'avvio dei lavori entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione. Altresì è revocato, per la parte non ancora concessa, qualora i beneficiari non provvedano alla conclusione dei lavori entro trentasei mesi dall'avvio degli stessi.
2. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 3, concesso per il sostegno alle spese di gestione è revocato qualora il beneficiario non provveda all'inizio delle attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione, ovvero entro ventiquattro mesi qualora l'intervento finanziato preveda anche l'adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.69/3 del 26.7.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016 N. 24
Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Attuazione degli articoli 18, comma 1, lett. a) e b) e 20 della L.R. 22/2015)

1. Per l'anno 2016, al fine dell'attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), è concesso un finanziamento all'ARA (Associazione Regionale Allevatori) pari a euro 486.000,00 nell'ambito del programma operativo e nel rispetto della dotazione finanziaria prevista dal regime di aiuto di cui alle DGR 1016/P del 2015 e 84 del 2016, comunicato alla Commissione europea e registrato con il n. SA.44456 (2016/XA).

Art. 2

(Modifica all'articolo 30 della L.R. 22/2015)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 22/2015, inserire il seguente comma:
"2 bis. Le istanze di aiuto di cui al comma 2 e relative alle misure di aiuto di cui all'articolo 26 del regolamento (UE 702/2014) relativo al regime di aiuti di Stato registrato con il numero SA.41209 (2015/XA) sono ricevibili ed ammesse ad istruttoria dal competente Servizio della Giunta regionale purché presentate entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dalle epizootie."

Art. 3

(Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Sud)

1. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel

comprensorio del Consorzio di Bonifica Sud con sede in Vasto è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità 2016, un contributo straordinario di euro 500.000,00.

2. L'erogazione del contributo è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale previa richiesta del beneficiario corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire.
3. Per l'annualità 2016 è soppresso l'aumento del 57 per cento del canone consortile, introdotto con Delibera del Commissario n. 63/2015, per le opere idrauliche, manutenzione e irrigazione.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 19/2013)

1. L'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Semplificazione amministrativa)

1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura è adottata dagli attuali Consorzi.
2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di

laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.".

**Art. 5
(Oneri finanziari)**

1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
 - a) nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 986.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
 - b) nello stato di previsione della Spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 16, Programma 01, Titolo I, la somma di euro 986.000,00 da destinare agli scopi individuati negli articoli 1 e 3 della presente legge.

**Art. 6
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 Agosto 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO

DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE
20 AGOSTO 2015, N. 22

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
2 AGOSTO 2016 N. 24

"Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i

testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2015, N. 22
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015).

Art. 30

((Disposizioni transitorie))

1. Ai procedimenti amministrativi di cui al Titolo III, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio e fino alla conclusione degli stessi; i nominativi degli Ispettori Fitosanitari e degli Agenti Fitosanitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel Registro di cui all'articolo 7.
2. I procedimenti amministrativi di cui al Titolo VI, relativi ai regimi di aiuti di Stato già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi nel rispetto della normativa vigente al momento della loro istituzione.

2-bis. Le istanze di aiuto di cui al comma 2 e relative alle misure di aiuto di cui

all'articolo 26 del regolamento (UE 702/2014) relativo al regime di aiuti di Stato registrato con il numero SA.41209 (2015/XA) sono ricevibili ed ammesse ad istruttoria dal competente Servizio della Giunta regionale purché presentate entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dalle epizootie.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 18 e 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 18

(Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti concedibili al settore zootecnico e per i capi morti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) possono riguardare:
 - a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
 - b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i

- controlli di routine sulla qualità del latte;
- c) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
 - d) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
 - e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizootie di cui all'articolo 16, comma 4.
2. Gli aiuti concedibili agli allevatori, di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.
 3. Gli aiuti concessi per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, lettera c) devono essere conformi alle condizioni stabilite per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'articolo 19, comma 1.
 4. Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono erogati agli operatori o agli organismi economici che operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.
 5. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono concessi ai beneficiari attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) nel rispetto della normativa statale di riferimento.
 6. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono corrisposti agli operatori o

agli altri organismi economici di cui al comma 4.

Art. 20

(Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare nell'ambito delle priorità individuate dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:
 - a) il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda;
 - b) la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.
4. Gli organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. I servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.

7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6 rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.70/7 del 9.8.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2016 N. 25
Modifica alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della L.R. 24/2016)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo) è abrogato.
2. Per l'annualità 2017 è diminuito l'aumento del canone consortile introdotto con delibera del Commissario n. 63/2015, per le opere idrauliche, manutenzione e irrigazione.

Art. 2 (Entrata in vigore)

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 Agosto 2016

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
19 AGOSTO 2016 N. 25

"Modifica alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 24
Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo.

Art. 3

(Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Sud)

1. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Sud con sede in Vasto è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità 2016, un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. L'erogazione del contributo è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale previa richiesta del beneficiario corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire.
3. [Per l'annualità 2016 è soppresso l'aumento del 57 per cento del canone consortile, introdotto con Delibera del Commissario n. 63/2015, per le opere idrauliche, manutenzione e irrigazione.]

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.70/10 del 9.08.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2016 N. 26

Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale.

E ne dispone la Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento della spesa)

1. In ragione dei minori trasferimenti statali delle risorse del Fondo nazionale collegati al rispetto dei criteri di cui all'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, approva la rimodulazione dei servizi minimi extraurbani regionali in modo da conseguire una riduzione del cinque per cento rispetto alle percorrenze chilometriche risultanti per la medesima tipologia nell'atto di ricognizione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10

- gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)).
2. Dalla riduzione sono esclusi i servizi minimi extraurbani svolti da imprese che operano in aree montane o a domanda debole e la cui complessiva offerta di trasporto pubblico a carico del Fondo regionale trasporti sviluppa, per azienda, una produzione chilometrica pari a 100.000 Km/anno con una tolleranza in eccesso del dieci per cento.
 3. La rimodulazione dei programmi di esercizio per le finalità di cui al primo comma dovrà prevedere:
 - a) la riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda attraverso l'eliminazione dei servizi in sovrapposizione, delle corse estive, delle corse festive, delle corse in orario di morbida qualora presentino un'utenza scarsa con un tasso di riempimento medio inferiore a cinque trasportati;
 - b) la realizzazione di forme di integrazione anche modale dell'offerta di trasporto, dando ove possibile priorità alle modalità di trasporto più ecologicamente sostenibili.
 4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a operare la medesima riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche assegnate ai Comuni ed individuate nell'atto ricognitivo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016, con esclusione di quelle assegnate al Comune dell'Aquila in ragione del particolare assetto urbano conseguente al sisma del 2009. Ai Comuni resta la facoltà di continuare a svolgere lo stesso quantitativo di percorrenze, a titolo di servizi aggiuntivi con oneri posti a carico del proprio bilancio comunale.
 5. La Regione provvede alla rimodulazione delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4, secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto del bacino di utenza, delle condizioni orografiche e della superficie di territorio da coprire, sulla base di un set di indicatori tratti dai dati ISTAT rilevanti per materia.
 6. Nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico di un comune anche capoluogo di Provincia siano parte di un sistema di integrazione modale e tariffaria, il Comune titolare della rete interessata può delegare la programmazione e l'amministrazione della propria rete di trasporto urbano alla Regione. Con l'approvazione dell'integrazione sono regolate le modalità di esercizio della funzione delegata.
 7. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per lo svolgimento delle corse aggiuntive necessarie al fine di superare situazioni impreviste di sovraccarico del veicolo già immesso sulla linea è riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento rispetto alla attuale contribuzione.
 8. Allo scopo di rendere l'offerta dei servizi di trasporto di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) più efficiente, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto alla spesa relativa alla pianificazione economica finanziaria del 2015, la Giunta adotta misure dirette all'integrazione dei servizi ferroviari, al fine di razionalizzare i programmi di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzazione dei servizi di adduzione e potenziamento sulle principali direttrici ferroviarie regionali.
 9. Le rimodulazioni di cui ai commi 1 e 4 trovano applicazione a decorrere dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale del documento di ricognizione dei servizi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016 e all'esito dell'intesa da raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sottoponendo al CAL il provvedimento finale di rimodulazione dei servizi minimi già approvati dal Consiglio regionale.
 10. Le agevolazioni previste dalla presente legge, ivi compresi gli interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro

e della mobilità studentesca, si applicano su tutto il territorio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della L.R. 44/2005)

1. All'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale), il punto 5) della lettera e) del comma 1 è sostituito dal seguente:
"5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale al 74%";

Art. 3

(Politica tariffaria)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre un'idonea manovra tariffaria, con introduzione di nuovi titoli di viaggio, rimodulazione di quelli esistenti, anche con riguardo a forme di agevolazioni tariffarie nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale.
2. Previo accordo con l'azienda interessata, possono essere sperimentati pacchetti di titoli e formule che prevedono un'offerta di trasporto flessibile con riguardo al percorso e alla titolarità del titolo.
3. L'aumento tariffario medio percentuale non può essere superiore al quindici per cento.
4. Per le Aree interne di cui alla Delibera di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, l'aumento tariffario medio non può essere superiore al cinque per cento.
5. Al fine di consentire un'efficace integrazione dei servizi, le misure tariffarie perseguono l'obiettivo di uniformare i prezzi dei titoli di viaggio ferroviari con i prezzi dei titoli di viaggio dei servizi automobilistici.

Art. 4

(Lotta all'evasione tariffaria)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la lotta all'evasione tariffaria nel settore dei servizi del trasporto pubblico locale.

Art. 5

(Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro)

1. Al fine di arricchire la valenza sociale del Patto per lo Sviluppo sottoscritto il 9 luglio 2016 con le parti sociali, la Regione agevola la partecipazione degli abruzzesi in cerca di occupazione a progetti di politica attiva sul lavoro con il riconoscimento, a titolo sperimentale, di abbonamenti nominativi mensili, limitatamente agli spostamenti casa-luogo di lavoro, con uno sconto pari al cinquanta per cento rispetto al costo previsto dal tariffario regionale vigente.
2. La sperimentazione è rivolta a soggetti inoccupati o disoccupati, presi in carico dai Centri per l'Impiego abruzzesi e impegnati in misure di qualificazione, riqualificazione, inserimento al lavoro, ricollocazione sostenute da risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo.
3. L'agevolazione è valida per il periodo strettamente necessario alla frequenza della misura di politica attiva del lavoro e per il percorso domicilio-luogo di tirocinio/formazione.
4. I titoli di viaggio sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale secondo modalità organizzative stabilite congiuntamente dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, limitatamente alla rete di servizi minimi.
5. La Regione provvede al rimborso a favore delle aziende concessionarie della quota pari alla percentuale di sconto applicata sui titoli di viaggio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte fino a concorrenza dello stanziamento di euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale trasporti.

Art. 6

(Interventi a sostegno della mobilità studentesca)

1. Per l'anno scolastico 2016 - 2017 la Regione, al fine di sostenere la mobilità studentesca ed universitaria, riconosce

abbonamenti nominativi mensili gratuiti, limitatamente al percorso casa – sede di studio, agli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Abruzzo da dieci anni;
 - b) età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;
 - c) iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università;
 - d) ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.000,00.
2. I titoli di viaggio di cui al comma 1 sono estesi anche alle sedi delle biblioteche comunali, provinciali, regionali, musei, aree archeologiche e monumentali presenti sul territorio comunale di residenza.
 3. I titoli di viaggio sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale secondo modalità organizzative stabilite dal Dipartimento regionale Trasporti e limitatamente alla rete di servizi minimi.
 4. La Regione provvede al rimborso a favore delle aziende concessionarie del costo dei titoli di viaggio emessi come previsto dal Tariffario regionale vigente.
 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte fino a concorrenza dello stanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo regionale trasporti.
 6. La Giunta regionale approva apposite linee guida ai fini dell'applicazione degli interventi di cui al presente articolo definendone, in particolare, criteri e modalità
 7. La Giunta regionale è autorizzata a riproporre la misura per gli anni scolastici successivi anche modificando il livello dell'ISEE e i destinatari del provvedimento.

Art. 7

(Modifica all'articolo 28 bis della L.R. 2/2013)

1. All'articolo 28 bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. In sede di programmazione annuale del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una percentuale non superiore allo 0,1 per cento del Fondo regionale trasporti, per interventi sulla mobilità scolastica a favore dei piccoli Comuni che non sono più sedi di scuola d'infanzia e primaria e la cui rete viaria di collegamento verso gli istituti scolastici abbia riportato gravi danni a causa di eventi calamitosi non immediatamente ripristinabili."

Art. 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 Agosto 2016

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
19 AGOSTO 2016 N. 26

"Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 44
Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

Art. 1

(Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio)

1. Per il 2006 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all'interno dei confini della Regione:
 - a) I titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;
 - b) I bambini accompagnati e di altezza non superiore a un metro;
 - c) I dipendenti della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità in servizio di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;
 - d) Gli agenti e gli ufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco, in possesso della tessera rilasciata dai rispettivi Comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico locale per motivi di servizio;
 - e) I cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal Comune di residenza ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - 1) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
 - 2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
 - 3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

- 4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;
 - 5) **gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale al 74%;**
 - 6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
 - 7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;
 - 8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorità.
- 1-bis. Per l'anno 2010 le agevolazioni di viaggio previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1.
2. Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione o alla conferma di validità di quella di cui sono già in possesso, i richiedenti che l'anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a € 15.500,00.
 3. Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai privi di vista per cecità assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio e agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.
 4. Agli invalidi appartenenti alle categorie elencate sotto la lettera e) del comma 1 del presente articolo, a cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento nella rispettiva documentazione di invalidità, spetta una tessera speciale con le generalità del beneficiario e con la dicitura <<valida anche per l'accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare>>.
 5. Le funzioni amministrative concernenti il ricevimento delle domande, l'esame della documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti, l'eventuale rilascio o rinnovo delle tessere di libera

circolazione sono attribuite ai Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio.

6. I Comuni trasmettono alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, entro il mese di gennaio 2007, il numero di tessere rilasciate nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle categorie dei beneficiari.
7. Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo e quelle previste dall'art. 34 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e semi gratuiti sulle linee di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013).

Art. 28-bis

(Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale - Articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:
 - a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
 - b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;
 - c) dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo.
2. Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 2013, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:
 - a) capitolo di entrata 02.02.011 - 22510, denominato

"Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - Articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

- b) capitolo di entrata 04.01.001 - 41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000";
- c) capitolo di spesa 06.01.002 - 181510.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";
- d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".

3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l'utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia.

3-bis. In sede di programmazione annuale del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una percentuale non superiore allo 0,1 per cento del Fondo regionale trasporti, per interventi sulla mobilità scolastica a favore dei piccoli Comuni che non sono più sedi di scuola d'infanzia e primaria e la cui rete viaria di collegamento verso gli istituti scolastici abbia riportato gravi danni a causa di eventi calamitosi non immediatamente ripristinabili.

4. L'articolo 65 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è abrogato.

Riferimenti normativi

Il testo degli **articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.)

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
 - a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
 - a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
 - b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed

adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di

infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Art. 9

(Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.)

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
 - a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
 - b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
 - c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma, di cui all'articolo 12.

Il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

Art. 16-bis

(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
 - a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
 - b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento

- corrente del Servizio sanitario nazionale;
- c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
- a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da

- aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
 6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
 9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
 - a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
 - b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

- c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.

Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

**Art. 13
(Concertazione)**

1. Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.
2. Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, della AICCRE e della Legautonomie.
3. In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche.
4. Qualora le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto

pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

**Art. 1
(I servizi minimi)**

1. La Regione assicura, nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti di cui all'articolo 28-bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) e successive modifiche e integrazioni, i servizi minimi regionali e comunali, individuati tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, nonché dei criteri indicati dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati a razionalizzare e renderne efficiente sia la programmazione sia la gestione, anche al fine del riparto delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale Trasporti.
2. Fino all'approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la rete dei servizi minimi è definita dai servizi di trasporto regionale e comunale, individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) e successive modifiche e

integrazioni, assistiti da contributi di esercizio o corrispettivi contrattuali ovvero da trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente per materia, il documento di ricognizione dei predetti servizi minimi previa intesa con gli enti locali da raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16 del D.lgs. 422/1997. Il Documento di ricognizione è presentato al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it